



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

ITER PROCEDURALE

1) In primo luogo il cittadino presenta l'istanza di accesso al Comune, al quale può essere inviata anche per via telematica, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, per il tramite di uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio Protocollo (protocollo.casatenovo@legalmail.it);
- b) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- c) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (segretario.generale@comune.casatenovo.lc.it) **se l'istanza ha per oggetto dati, informazioni, documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.**

2) A questo punto l'Amministrazione ha 30 giorni per fornire una risposta e deve pertanto iniziare un'attività istruttoria, volta in primo luogo ad accertare se vi sono dei controinteressati, ovvero soggetti che potrebbero vedere pregiudicato il proprio diritto alla riservatezza dall'esercizio del diritto d'accesso da parte del soggetto istante. Se vi sono tali soggetti, ad essi deve essere data comunicazione, mediante invio di copia dell'istanza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di conclusione dell'iter procedimentale è sospeso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione deve provvedere sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

3) L'Amministrazione, come si diceva, deve esprimersi entro 30 giorni con provvedimento espresso e motivato. La decisione assunta dall'Amministrazione deve essere inviata sia al richiedente sia agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento dell'istanza l'Amministrazione deve comunque, attendere almeno 15 giorni da quando ha informato i medesimi della decisione favorevole all'accoglimento dell'istanza. Il termine, si rende evidentemente necessario affinché i medesimi possano valutare la possibilità di fare opposizione.

4) Trascorso il termine di 15 giorni (evidentemente, senza che l'interessato abbia fatto opposizione), l'Amministrazione provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.

5) L'Amministrazione potrebbe anche decidere di rifiutare o differire l'accesso. Tale decisione, sempre da comunicare tanto al richiedente che ai contro interessati, deve sempre essere motivata.

6) Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il quale deve decidere con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

7) In ogni caso, qualora l'accesso fosse negato o differito a tutela degli interessi privati, sorgendo in tal caso una questione rilevante sotto il profilo della privacy, il Responsabile della Prevenzione è chiamato a consultare il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si deve pronunciare entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

8) Avverso la decisione dell'Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice di Processo Amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

9) Il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale ove costituito **, oppure, in assenza, il cittadino può rivolgersi a quello competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il Difensore Civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

10) Anche il Difensore Civico è chiamato a contattare il Garante se l'accesso è stato negato o differito a tutela della riservatezza di terzi. Il Garante per la protezione dei dati personali si deve pronunciare entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore viene sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

11) Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine per il ricorso è sospeso e decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico.

12) L'iter procedimentale si complica ulteriormente, poiché anche i controinteressati possono fare opposizione e/o proporre ricorso contro l'eventuale decisione dell'Amministrazione di accogliere la richiesta di accesso presentata dal soggetto istante. La suddetta opposizione avviene con le stesse modalità viste sopra a partire dal punto 6), mediante istanza diretta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e con gli sviluppi illustrati nei punti successivi.

13) L'accesso è gratuito. È previsto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riproduzione su supporti materiali.

**** Il Comune di Casatenovo ha aderito alla Convenzione con la Provincia di Lecco relativa all'istituzione del Difensore Civico Territoriale (http://www.comune.casatenovo.lc.it/servizio-42-Difensore_civico_territoriale).**